



FIALP-CISAL

Sindacato Autonomo Dipendenti Inail in Pensione

Segreteria Nazionale

C1 – EX.17

Roma, novembre 2017

A TUTTI GLI ISCRITTI
LORO SEDI

OGGETTO: LETTERA – NOTIZIARIO

LA SITUAZIONE IN GENERALE

Carissimi,

complessa, confusa, preoccupante: tre aggettivi, purtroppo ricorrenti, per riassumere la situazione generale del Paese.

Una situazione che infatti continua a registrare:

- ** carenza di investimenti produttivi e “lavoro che non c’è”;
- ** un continuo rincorrersi di dati contraddittori sull’occupazione, specie dei giovani, e sulla stessa natura del pur lieve aumento del PIL;
- ** una Legge di Stabilità non organica ma ancora una volta caratterizzata da “bonus” e da provvedimenti comunque insufficienti o “tampone”;
- ** un debito pubblico che non scende;
- ** un’evasione fiscale ingovernabile (oltre 140 mld annui);
- ** un ennesimo finanziamento in deficit (circa 16 mld) a copertura della ormai famosa clausola di salvaguardia che rinvia al 2019 l’aumento dell’IVA (dal 12 al 15% e dal 22 al 25%).

Sono solo alcuni dei macro problemi che insieme ai tanti altri (*disoccupazione, sanità, scuola, previdenza, pubblica amministrazione, corruzione*) continuano a determinare un diffuso stato di incertezze che inevitabilmente si trasferiscono sulle condizioni di vita delle famiglie, delle imprese, dei cittadini tutti, siano essi lavoratori o pensionati.

Incertezze che, come vedremo, **riguardano purtroppo anche il diritto** e le sue interpretazioni cosiddette “evolutive” che, di fatto, invece, sembrano sempre più orientate “ad usum delphini”! E dire che il nostro era considerato il Paese “culla del diritto”!

Mentre siamo convinti che *“una vera crescita o è collettiva o non è”, (principi sacrosanti di solidarietà generale), siamo altrettanto convinti che non si possa perseguirla mortificando demagogicamente il diritto di milioni di pensionati usufruendo indebitamente del loro “salario differito” per presunti equilibri di finanza pubblica!*

LA SITUAZIONE VERTENZIALE

1) – **Perequazione delle pensioni: la beffa! – La Corte Costituzionale respinge i ricorsi dei pensionati per “esigenze di finanza pubblica”.**

Con precedenti notiziari e tempestive informazioni sul nostro “Sito” (www.saexdipinail.org) abbiamo, di volta in volta, illustrato la situazione vertenziale per il mancato adeguamento delle pensioni superiori a € 1.500,00 per gli anni 2012-2013 e, a cascata in quelli successivi, per via del blocco operato dalla riforma Fornero.

La Suprema Corte con sentenza n.70/2015 aveva stabilito che le pensioni andavano adeguate all’inflazione anche per gli arretrati, ma il governo con il c.d. “Decreto Poletti” (L.109/2015) aveva reiterato l’azzeramento e la decurtazione per le pensioni d’importo superiore a tre volte la misura minima INPS.

Nella considerazione che anche le disposizioni della legge n.109/2015 erano anticostituzionali, sono stati promossi ben **“quindici”** ricorsi all’esame della Corte Costituzionale.

Come già comunicato, anche i due Sindacati Autonomi dei pensionati INAIL e INPS erano presenti in giudizio con **Atto d’intervento** all’Ordinanza del Tribunale di Milano (Reg. c.c. n.124/2016) curato dallo Studio Sinagra.

Alla Corte è stata infatti presentata una **“memoria integrativa”** finalizzata a sottoporre all’attenzione della Corte **peculiari argomentazioni a difesa dell’adeguamento delle pensioni al costo della vita che i lavoratori dipendenti finanziano con la propria retribuzione differita (legge 297/1982).**

Purtroppo la Corte Costituzionale ha respinto i ricorsi dei pensionati, ai quali il Governo aveva decurtato o abolito l’adeguamento dei trattamenti previdenziali al costo

della vita, con la motivazione che "la temporanea disciplina prevista dal decreto **legge n. 65/2015 realizza un bilanciamento non irragionevole (sic!) tra i diritti dei pensionati e le esigenze della finanza pubblica**".

Di fatto, la mancata o solo parziale rivalutazione dei trattamenti di pensione, scaturiti dal versamento di contributi previdenziali soggetti a ritenuta diretta sulla retribuzione, oltre l'IRPEF, servirebbe a finanziare il pareggio di bilancio dello Stato!

Sarebbe quindi giusto, secondo la Corte, che restino danneggiati gli oltre cinque milioni di pensionati, a nome e per conto dei quali sono stati presentati i ricorsi facenti capo alle **Ordinanze** rimesse da Tribunali e Sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti.

Leggeremo le motivazioni, quando saranno pubblicate, ma non ci sono dubbi: siamo di fronte ad una "**automortificazione**" del **diritto costituzionale (artt. 36 e 38)** da parte della Corte che ha inopinatamente contraddetto consolidati principi costituzionali, appunto, quale quello relativo al "salario differito" che l'INPS avrebbe dovuto gestire in maniera più corretta e non confusa.

Ulteriori notizie di commenti e valutazioni sul nostro Sito (www.saexdipinail.org)

2) – FONDO 1969 – Trattamento fiscale agevolato delle pensioni integrative (art.11, comma 6, del D. Lgs.vo n.252/2005).

Come noto alle pensioni integrative erogate dagli Enti pubblici in genere e dall'INAIL in particolare, non viene applicata la normativa richiamata in oggetto.

Tale normativa prevede che la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche integrative comunque erogate non faccia cumulo con altri redditi e che sulla stessa venga operata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (dal 15% al 9%). Trattasi di un trattamento fiscale migliorativo rispetto a quello attualmente applicato alle pensioni integrative.

Promossi da questo Sindacato sono in corso dinanzi a diverse Sezioni della Commissione Provinciale Tributaria di Roma nove "ricorsi pilota", per conseguire la più favorevole disciplina fiscale prevista dalla nuova normativa.

Allo stato ben sei ricorsi si sono conclusi con decisioni favorevoli ai ricorrenti e la conseguente condanna dell' Agenzia delle Entrate alla restituzione delle maggiori somme trattenute in eccesso dall' INAIL sostituto d' imposta.

Ovviamente tutte le favorevoli sentenze sono state impugnate dall' Agenzia delle Entrate, per cui necessita attendere il giudizio della Commissione Tributaria Regionale di Roma.

Al riguardo si precisa che numerose Sezioni della Commissione Regionale Tributaria di Roma hanno già avuto modo di pronunciarsi nel merito confermando le sentenze pronunciate in primo grado e cioè che la norma agevolativa si applica a favore di tutti i soggetti iscritti alle pensioni complementari integrative ex art.23, comma 5, del D. Lgs. 252/2005, con decorrenza dal 1 gennaio 2007.

Per un caso il contenzioso è giunto in Cassazione di cui si attende il responso.

Puntualizzata la posizione sindacale, si fa presente che, per fronteggiare un contenzioso tributario sempre più perdente, l' Agenzia delle Entrate ha messo in campo una odiosa strategia stragiudiziale contro i lavoratori pubblici e pensionati.

Infatti nei confronti dei titolari delle prestazioni previste dai cessati fondi integrativi dell' AGO e nella direzione della così detta "Armonizzazione" corre la disposizione del disegno di legge di Stabilità 2018 rubricato "Armonizzazione pubblico-privato pensioni complementari" prodotta dalla ricorrente invasione del legislatore nel campo della regolamentazioni per accordi sindacali e con l' ormai consueto allineamento al peggio.

Il Governo, con tale disposizione, intenderebbe estendere l' agevolazione fiscale vigente a favore delle prestazioni complementari ai pubblici dipendenti, ad eccezione dei pensionati degli enti di cui alla legge 70/1975, solo perché i relativi fondi integrativi dell' AGO sono stati chiusi nel 1999. La proposta di legge, se dovesse essere approvata, determinerebbe innanzitutto una ulteriore grave sperequazione nei confronti dei pensionati già penalizzati dall' abolizione dei benefici previsti dal loro Fondo integrativo.

In secondo luogo, escluderli dalla generale agevolazione fiscale prevista per le pensioni complementari, costituirebbe una palese violazione dei principi costituzionali di parità ed eguaglianza.

Ma c' è di più: la disposizione di armonizzazione avrebbe l' occulta finalità di interpersi nel contenzioso tributario attivato dai titolari di pensioni integrative di fronte

alle Commissioni tributarie provinciali e regionali, per vanificarne i risultati negativi per l' Agenzia delle Entrate a seguito di sentenze favorevoli in continua crescita nei due gradi di giudizio.

Seguiranno notizie per il tramite del "Sito" di questa Segreteria Nazionale (www.saexdipinail.org).

3) – Legge Pinto – Indennizzi lunaca.

Nel 2010 la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ebbe ad adottare nei confronti dell'Italia numerose sentenze di condanna per i ritardi con cui venivano pagati i risarcimenti per i danni provocati dalla eccessiva durata dei processi.

Poiché – ad avviso della Corte di Strasburgo – i ritardi non dovrebbero superare i sei mesi a partire dal momento in cui la decisione dell'indennizzo è divenuta esecutiva, la stessa suggeriva alle autorità italiane a modificare le legge Pinto, al fine di ridurre il considerevole arretrato formatosi e che include anche la fase dell'esecuzione delle sentenze.

In attuazione della prescrizione della Corte europea, con l'art. 1, comma 777, della legge di stabilità n. 208/2015 è stata modificata la c.d. Legge Pinto (n. 88/2001) introducendo particolari **"modalità di pagamento"** da utilizzare dagli interessati e consistenti nel rilascio all'Amministrazione debitrice di una **"Dichiarazione"** (Mod. R/1 bis) attestante la mancata riscossione delle somme dovute, del suo ammontare, nonché nel trasmettere tutta la documentazione richiamata nella predetta dichiarazione.

Alla questione sono interessati anche **n. 85 pensionati** ricorrenti (o gli eredi degli stessi) che, per avere ottenuto favorevoli sentenze di risarcimento hanno già presentato al Ministero dell'Economia e delle Finanze la richiesta dichiarazione **su indicazione della Segreteria Nazionale.**

Questi ricorrenti, malgrado i mesi trascorsi, non hanno ancora percepito alcune somme risarcitorie.

Al riguardo si fa presente agli interessati che, da notizie assunte da fonti solitamente bene informate, il pagamento del dovuto, sia pur con gli interessi, non viene effettuato prima di 10/15 mesi dalla data della presentazione della dichiarazione, **sempreché la stessa risulti completa e regolare, compresa la documentazione richiesta.**

4) - Mutui ipotecari agli ex-dipendenti.

Con “Notiziario” del settembre 2016 abbiamo illustrato l’azione condotta, purtroppo senza esito positivo, nei confronti dell’INAIL per conseguire la riduzione del tasso d’interesse sui mutui degli ex-dipendenti, anche attraverso l’esercizio del diritto di **“surrogazione per volontà del debitore”**, previsto dall’art.1202, comma 1, del C.C.

Oggi siamo lieti di comunicare che **la Direzione Generale ha dovuto riconoscere agli ex-dipendenti la cosiddetta portabilità con applicazione del diritto di surroga.**

A tal fine, quindi, i pensionati titolari di mutuo ipotecario previo accordo con un Istituto di Credito – che pratici evidentemente un interesse più basso di quello applicato dall’INAIL – potranno chiedere ed ottenere dall’INAIL l’applicazione della surroga, secondo le modalità fornite alle Direzioni Regionali con apposita lettera circolare delle Direzione Generale.

5) – Indennità di funzione – La decisione del Consiglio di Stato sul ricorso per “revocazione” della Sentenza n.155/2013.

Dopo 19 anni si conclude la vertenza giudiziaria dinanzi al Giudice Amministrativo promossa per il riconoscimento della “indennità di funzione” a dipendenti cessati dal servizio nel periodo 1992 – 1996 e che avevano esercitato funzioni direttive loro attribuite con atto formale del Direttore Generale, regolarmente percependo la relativa indennità di funzione.

La vertenza – promossa nel 1998 con ricorso al TAR del Lazio al quale seguirono due ricorsi dinanzi al Consiglio di Stato, di cui il secondo per “revocazione” della prima negativa decisione – è conclusa.

Il Consiglio di Stato, con sentenza n.4104/2016 del 7 ottobre 2016 – definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione della propria sentenza n. 155/2013 – lo ha dichiarato **“inammissibile”**, condannando altresì i 79 ricorrenti residui al pagamento delle spese di giudizio a favore dell’INAIL.

Una sentenza sulla quale questo Sindacato non può esimersi dall’esprimere la sua totale indignazione!

Indignazione motivata dal fatto che, sia all'atto di ricorso che nella memoria di udienza del 22 settembre 2016 non si è mancato di ribadire:

- **che** tutti i ricorrenti hanno percepito in servizio dall'INAIL, in modo fisso e continuativo l'indennità di funzione;
- **che** la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha definitivamente affermato che l'indennità di funzione – essendo erogata in modo fisso e continuativo – è automaticamente computabile nella pensione dei dipendenti INAIL e INPS, **escludendo espressamente la necessità di un'apposita deliberazione** che ne disponga l'inclusione.

Ciononostante, il Consiglio di Stato non ha tenuto in nessun conto le suddette motivazioni e, affermando apoditticamente l'inesistenza dell'errore di fatto denunciato, ha sentenziato la reiezione della domanda **“in quanto l'indennità reclamata dai ricorrenti è stata percepita per l'esercizio di funzioni riferite a strutture preesistenti e diverse da quelle introdotte con la delibera del nuovo assetto organizzativo successivamente al 1.1.1997”**.

Una decisione che lascia interdetti in quanto contraddice in modo clamoroso il richiamato principio introdotto e confermato dalla **Cassazione con la sentenza a Sezioni Unite n.7158 del 25 marzo 2010**. Principio (volutamente ignorato?!) in forza del quale, **a prescindere dal “perché”** sia stata percepita l'indennità, essa è pensionabile solo ed esclusivamente se **“fissa e continuativa”**.

La vertenza pertanto deve intendersi conclusa per i ricorrenti ai quali è stata inviata personale comunicazione e copia della sentenza del giudizio definito. È impossibile infatti dar luogo ad ulteriori ricorsi per non incorrere nella violazione del cosiddetto principio del **“ne bis in idem”** sancito dall'art. 2909 del C.C.

Ma la vertenza **invece non è conclusa per coloro che**, in possesso dei richiesti requisiti, **non parteciparono ai ricorsi** e possono pertanto ancora promuoverne **al Giudice Ordinario (Tribunale)**. Allo stato **un numeroso gruppo di pensionati** che, nel 2012 inviarono all'INAIL diffida per il mancato computo nella pensione integrativa della indennità di funzione fornendone documentazione a questa Segreteria, la legittimità della loro richiesta, sono già stati invitati a rivolgersi al Giudice Ordinario competente per territorio, fornendo loro tutto il materiale utile per promuovere ricorso.

Le conseguenti sentenze, più che prevedibilmente favorevoli ai ricorrenti proprio in forza dei principi sopra richiamati, faranno emergere in termini obiettivamente indiscutibili una più che palese disparità di trattamento tra due gruppi di colleghi nelle identiche situazioni di fatto e di diritto **che il buon senso dell'Amministrazione dell'Ente**, come del resto già avvenuto in analoghe circostanze, ci auguriamo vorrà certamente sanare.

6 - La cumulabilità della I.I.S. su pensione di reversibilità.

L'annosa questione della I.I.S. sui trattamenti plurimi di reversibilità è tutt'ora non risolta.

Sussistono ancora, purtroppo, condizioni di diseguaglianza previdenziale che l'auspicata riforma della previdenza dovrebbe poter sanare.

In questa attesa - fallito ogni tentativo di approccio al problema da parte dell'INAIL a causa di asserite disposizioni di legge tuttora vigenti - questo Sindacato si è rivolto al Ministero del Lavoro senza ottenere alcun riscontro.

Comportamento questo censurabile sotto ogni profilo.

Nel maggio 2016 analoga iniziativa è stata assunta nei confronti del Ministero della Pubblica Amministrazione, competente per il Pubblico Impiego, iniziativa, allo stato, priva anch'essa di riscontro.

Atteso che recentemente la Corte dei Conti delle Marche ha interessato la Corte Costituzionale sulla incostituzionalità della persistente diseguaglianza tra la "normativa di legge" che regola la I.I.S. sui trattamenti pensionistici dei pubblici dipendenti e la "norma contrattuale" che ha conglobato tale emolumento nella retribuzione dei lavoratori dipendenti assoggettati all'A.G.O., questo Sindacato ha nuovamente interessato l'**Avv. Madia, Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione**, con circostanziata lettera, datata 4 aprile 2017, che è stata integralmente pubblicata sul nostro "Sito", ma anche quest'ultima richiesta è rimasta senza risposta! Ovviamente continueremo ad insistere.

7 - ASSISTENZA SANITARIA: CONVENZIONE STIPULATA DAL SINDACATO

Come già anticipato con comunicazione pubblicata sul sito (www.saexdipinail.org) si conferma la stipula della **Convenzione** in oggetto con primaria Compagnia (NBA) con la quale il Sindacato ha inteso offrire ai Soci (familiari ed amici compresi) la possibilità di usufruire di una copertura sanitaria completa.

Con riserva di fornire, **con apposito documento illustrativo di dettaglio** (*importi premi, massimali, franchigie ed altro*) si riassumono di seguito le **caratteristiche più qualificanti** della proposta, con particolare riguardo a quelle più significative per una decisione quanto più possibile consapevole.

L'offerta è costruita specificamente sulle esigenze della **persona in pensione e del suo nucleo familiare**, superando molte delle limitazioni e dei vincoli che spesso rendono impossibile, difficile o poco conveniente accedere alle relative

coperture sanitarie. E ciò, sia rispetto all'accessibilità, che rispetto alle esigenze pratiche di economicità e di qualità, sia rispetto a quelle non certo meno importanti, di tranquillità e di sicurezza.

I sussidi sanitari garantiscono:

- 1) **Nessun limite di età di ingresso.** Questo permette a chiunque a qualsiasi età di poter accedere al piano sanitario attraverso il sussidio SALUS per chi ancora non ha compiuto i 66 anni, e il sussidio SENIS per chi ha già compiuto i 66 anni.
- 2) **Durata illimitata del rapporto associativo.** La copertura sanitaria è a vita intera per l'associato e il suo nucleo familiare.
- 3) **Nessuna disdetta da parte della mutua.** Solo l'associato ha la facoltà di rescindere il rapporto con la mutua mentre, al contrario, la mutua non può sospendere o non rinnovare il sussidio.
- 4) **Nessun aumento di prezzo.** Il prezzo del sussidio resta fisso per tutta la durata del rapporto salvo decisione dell'associato di voler integrare con un massimale più alto o scendere ad uno più basso.
- 5) **Nessuna differenza di prezzo per il numero di componenti del nucleo familiare.** Il prezzo del sussidio varia solo se si decide di coprire se stessi o tutto il nucleo. Alla fine di ogni scheda tecnica è indicato il prezzo previsto per il single (persona singola) o nucleo, indipendentemente dal numero di componenti dello stesso. Per nucleo fa fede lo stato di famiglia, i figli di età inferiore a 26 anni sono compresi automaticamente mentre quelli di età superiore devono risultare fiscalmente a carico. Per il criterio di non discriminazione applicato dalla mutua, sono ritenuti nuclei familiari tutte le tipologie, ivi comprese le coppie di fatto purché conviventi e le coppie dello stesso sesso.
- 6) **Copertura delle patologie pregresse.** Dopo 3 anni consecutivi di rapporto associativo la mutua si fa carico automaticamente di tutte le patologie **pregresse e delle conseguenze dirette e indirette senza esclusione alcuna.**
- 7) **Detrazione fiscale del sussidio.** Il contributo è detraibile al 19% (Art 15). Questa caratteristica è riservata esclusivamente alle società di mutuo soccorso, fondi e casse. Questo permette una ulteriore agevolazione economica per l'associato che ha la possibilità di risparmiare fino a 245 euro del costo del sussidio.
- 8) **Nessun costo di frazionamento.** Il sussidio può essere pagato annualmente, semestralmente, trimestralmente o mensilmente senza nessun costo aggiuntivo.

- 9) **Struttura Centrale medica interna.** La mutua ha la propria centrale medica operativa H24 pronta a rispondere alle esigenze dei suoi associati.
- 10) **Strutture convenzionate su tutto il territorio nazionale.** La mutua fa affidamento su una rete di strutture convenzionate composte da: cliniche private e reparti privati delle strutture pubbliche, centri diagnostici, laboratori polispecialistici, laboratori di analisi, centri ottici e odontoiatrici. Attualmente circa il 90% delle strutture sanitarie sul mercato sono convenzionate con la mutua.

Le caratteristiche tecniche:

- *ricovero con o senza intervento chirurgico con spese sostenute nei 90/120 giorni prima e dopo il ricovero** (nel pre e post ricovero sono comprese tutte le visite, esami, trattamenti fisioterapici, infermiere e fisioterapia domiciliare, trattamenti termali etc...)
- *massimale dedicato per interventi in day hospital/surgery o ambulatoriali**
- *diaria giornaliera in caso di ricovero in struttura pubblica**
- *alta diagnostica e visite specialistiche per accertamento di sospetto patologico con esito negativo** (in caso di esito positivo rientrano nel pre e post ricovero)
- *massimale dedicato per alta diagnostica dell'animale domestico**
- *sostegno economico mensile per perdita di autosufficienza**
- *consegna farmaci, referti e fisioterapia a domicilio**
- *ticket ssn rimborsato al 100%**

8 - Tessera CISAL 2017

Come ricorderete nel 2015 – innovando rispetto agli anni precedenti – la CISAL ha stampato una nuova tessera confederale con validità quinquennale, da convalidare con l'applicazione del bollino annuale. Purtroppo anche il talloncino **2017** trasmessoci è talmente "**micron**" che non è possibile inviarlo, come di consueto, unitamente al presente Notiziario. Ferma restando la validità dell'iscrizione alla CISAL, si fa presente che, in caso di necessità, sarà rimessa al richiedente apposita attestazione di regolare iscrizione.

Cordiali saluti ed auguri a tutti

IL SEGRETARIO NAZIONALE

(Dr. Antonio Tombesi)